VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno esertze del men d' Holme

(26 OHolve 2020)

in Chieti, presso la Cappella dell'Ospedale Clinicizzato "S.S.

Annunziata", Via dei Vestini, alle ore 🛦 🗥

Avanti a me Dott. BIANCAMARIA RULLI, Notaio alla sede di Chieti, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinunzia fattavi dalla comparente, d'accordo e con l'adesione di me Notaio;

E' DI PERSONA COMPARSA:

- MASCARUCCI ANNA, nata a Chieti il sei (6) dicembre millenovecentocinquantacinque (1955), ivi residente, Via Montenerodomo n.33, casalinga, (C.F.n.MSC NNA 55T46 C632U), la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente
del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA VITA - ONLUS", con sede in Casalincontrada, Via Delle Querce n.6, Codice Fiscale n.93016590692, in virtù dei poteri da Statuto.

Essa comparente, della cui identità personale io Notaio so-

Essa comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo mi richiede di voler redigere il Verbale di Assemblea
Straordinaria della predetta Associazione che dichiara essere

qui riunita come da convocazione inviata ai soci in conformità all'**art.10** dello Statuto vigente per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione modifiche Statuto al fine dell'iscrizione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in vigore per le Associazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Assume la presidenza, a norma di Statuto, la signora Mascarucci Anna la quale verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea e dichiara: - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto, in seconda convocazione, per oggi, in questo luogo, alle ore diciotto ai sensi dell'art.10 dello Statuto; - che la prima convocazione indetta con il medesimo avviso per oggi, stesso luogo, alle ore cinque, è andata deserta; - che sono presenti, in proprio o per delega da conservare agli atti della Associazione, n. 28 dei soggetti aventi diritto, (indicati nel foglio presenze di cui il Presidente stesso dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione e che, previa lettura da me Notaio datane alla parte firmato dalla parte stessa e da me Notaio, si allega al pre sente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante sostanziale) su n. 🖟 🗦 aventi diritto di voto; - che del Consiglio Direttivo, sono presenti in proprio, i si

gnori: MASCARUCCI ANNA, sopra generalizzata, Presidente * LONGOBARDI FRANCESCO, nato a Scafati (SA) il 7 giugno 1953 (C.F.n.LNG FNC 53H07 I483L) Vice presidente * PETACCIA DONATINA, nata a Chieti il 17 dicembre 1954 (C.F. n. PTC DTN 54T57 C632F) Tesoriere * DI LORITO MIRELLA, nata a Cepagatti (PE) il 19 luglio 1957 (C.F.n. DLR MLL 57L59 C474A) Segretaria dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta. Il Presidente, prendendo la parola, procede alla trattazione dell'ordine del giorno, soffermandosi ad illustrare i motivi per cui si rende necessaria ed obbligatoria l'adozione di un nuovo Statuto sociale che integri e sostituisca il precedente, nel rispetto della c.d. riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni ed alla sua successiva Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente precisa, altresì, che l'Associazione dal 9 gennaio 2012 è iscritta all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con determinazione DD/04 sussistendo tutt'ora i requisiti previsti dall'art.11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e precisamente:

- che l'organizzazione ha la natura giuridica di associazione;
- che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di atto pub-

blico;

- che nello statuto sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460;
- che l'Associazione svolge l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, corrispondente al numero l tra quelle previste dall'art.10. comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
- In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Dopo breve discussione si passa alla votazione in forza della quale il Presidente constata che all'unanimità l'Assemblea delibera di:

1) di adottare il nuovo Statuto Sociale che integri e sosti tuisca il precedente, nel rispetto della riforma degli "Enti

del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, assumendo la denominazione di "COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVI-ZIO DELLA VITA ODV". Il nuovo testo dello Statuto Sociale, comprensivo delle modifiche approvate, previa lettura da me Notaio datane alla parte e firmato dalla parte stessa e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale; 2) attribuire al Presidente dell'Associazione, con i più ampi poteri di merito, il mandato per il coordinamento del testo dello statuto e l'adozione di qualunque modifica si renda necessaria o utile per il deposito presso gli enti competenti, nonché per la richiesta della personalità giuridica della medesima Associazione e conseguentemente chiedere l'iscrizione al RUNTS in qualità di Organizzazione di Volontariato. Inoltre il Presidente riferisce ai presenti che si rende necessaria presentare la richiesta per l'acquisizione della personalità giuridica della medesima Associazione e conseguentemente chiedere l'iscrizione al RUNTS in qualità di Organizzazione di Volontariato. Il patrimonio attuale dell'ASSOCIAZIONE è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), allegando, al tal fine, l'estratto conto bancario alla data odierna sotto la lettera C). Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dicrotto e rementi menti. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione, pertanto ai fini della registrazione si richiama l'esenzione dall'imposta di registro disposta dal comma 3 dell'art.82 del Decreto Lgs.n.217 del 2017 nel caso di modifiche statutarie di mero adeguamento alla normativa legale. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, alla parte costituita, la quale da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà. Scritto parte di mio pugno e parte a macchina da persona di mia fiducia consta di due fogli di cui occupa le intere prime cinque facciate e parte della sesta e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta.

Alega of Reach 26 ottobre 2020 Assemblea soci Moumandle.

10. De Ritiis Angelina 11. De Sanctis Ermelinda 12. Di Bari Paolo Antonio 13. Di Clemente Anita 14. Di Credico Fiorello 15. Di Desidero Marisa 16. Di Giulio Angelina Di Lorito Mirella 17. 18. Di Sisto Daniela 19. Frasca Lucia 20. Giampietro Sergio 21. Guai Antonio 22. La Cava Anna Maria 23. Lamonaca Leonella 24. La Morgia Guglielmo 25. Longobardi Francesco 26. Mammarella Iolanda 27. | Mariani Miranda 28. Mascarucci Anna 29. Mastrangelo Luciana 30. Mastrocola Anna Nicolini Gabriella 31. 32. Palena Maria Palleri Gabriella 33. Palleri Giuliana 34. 35. Petaccia Donatina 36. Ricci Maria 37. | Santagata Caterina 38. Savini Carlo 39. Scalini Rosanna Aus Moun

Struordinarie X

modifice Advoto

Ausiello Giovanni

Caporale Stefania

Consentino Giuseppina

Del Rosario Giuseppe

Carfagnini Anna Cianciosi Gelsomina

D'Alonzo Gloria

D'Alonzo Sonia Del Pinto Patrizia

2.

3.

5.

7.

8. 9.

40.	Siciliano Giuliano	Juliano Fristano
41.	Speranza Eros	Tream Eros
42.	Toniato Elena	
43.	Tornincasa Patrizia	delese luese resio
44.	Valentini Lucia	Deleto Coffee
45.	Valentini Susanna	
46.	Viola Silvana	+ Wella: Macia Pell
47.	Vizioli Eusilio	
	,	

Jewells am!

Alle No B) 2819 de Recentr

STATUTO

"COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA VITA ODV"

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di volontariato "COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA VITA", fondata il 20 ottobre 2014, ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° DD/04 del 9 gennaio 2012, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Casalincontrada (CH) in via delle Querce, 6.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Casalincontrada, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

"COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA VITA ODV" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio, "COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA ODV" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. 1883

2017 n.117 alle lettere:

Aure Moscom

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Nello specifico, "COMUNITA' DEI MISSIONARI DELLA CARITA' A SERVIZIO DELLA VITA ODV" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- Dare assistenza (materiale e morale) ai malati presso ospedali, case di cura, domicili privati e ovunque essi giacciono in stato di difficoltà;
- Organizzare e promuovere servizi di assistenza e supporto ai familiari dei degenti con particolare attenzione a chi vive situazioni di difficoltà;
- Gestire case di accoglienza per i familiari di degenti lontani dalla propria residenza;
- Organizzare e promuovere iniziative, progetti sulla fratellanza, dibattiti e convegni;
- Collaborare ad iniziative e/o raccolta fondi in favore di altre organizzazioni ai fini di una solidarietà sociale;
- Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile nella realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le

prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - Spirito dell'ODV e Assistente Ecclesiastico

L'ODV si ispira e fa proprio il patrimonio culturale della Chiesa Cattolica fondato sul senso, sul valore e sulla grandezza della vita umana nonchè della solidarietà umana e cristiana, pone il rispetto della persona e delle idee di quanti incontra nel servizio quotidiano, offrendo risposte ai bisogni con spirito di gratuità e universalità.

L'Associazione per meglio tutelare la fedeltà alla propria vocazione di servizio si pone sotto la paterna benedizione dell'Arcivescovo Metropolita di Chieti Vasto. A tal fine si avvale anche della presenza di un Assistente Ecclesiastico. All'Assistente Ecclesiastico, presbitero, compete, in prima istanza, la vigilanza sulla fedeltà dei soci e della stessa Associazione alla propria vocazione, alla sana condotta di vita ed alla missione sociale – ecclesiale. Potrà promuovere, in concerto con l'Organo di amministrazione, iniziative volte sia alla crescita dell'ODV stessa sia alla creazione e implementazione di rapporti con altre Associazioni e organismi diocesani e parrocchiali attinenti all'Apostalato dei laici.

Art. 4 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

L'ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, inforturia la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Jewe Morcon

P

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all' Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione;
- il mancato pagamento della quota associativa nei termini ovvero entro 3 (tre mesi) dall'inizio dell'anno sociale così come indicato nell'art.12;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- · accedere alle cariche associative;

Jelle Morcon



 prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio potrà ricevere una delega.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 9 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revo

Jeure Morcoms

potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017). L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

La riunione dell'Organo di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princorretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrazione

Aure Marcens

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L' organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali

- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 13 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinana dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

Leure Morcon

P A

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 8 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Chieti. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Chieti. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale

Art. 16 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

June Morcon